



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione generale

Servizio Tecnico e della Prevenzione

**CAPITOLATO SPECIALE DI GARA INFORMALE PER LA FORNITURA DI
APPARATI RADIO E RELATIVI ACCESSORI
IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 238 DEL 22.12.2006
(Rettificato con Determinazione n. 10 del 15.02.2007)**

**PARTE I
OGGETTO DELL'APPALTO
Art. 1
(Oggetto dell'appalto)**

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di apparati ricetrasmittitori veicolari VHF/UHF e batterie per radio trasmettenti per un importo stimato complessivo, messo a base dell'appalto, pari a euro 62.000,00 oltre IVA di legge.

L'intera fornitura, dettagliatamente descritta nell'Allegato "A", è suddivisa nei seguenti 2 lotti da aggiudicarsi separatamente:

- Lotto 1 – Apparati ricetrasmittitori veicolari VHF/UHF – per euro 34.000,00;
- Lotto 2 – Batterie per radio trasmettenti portatili – per euro 28.000,00;

Le imprese possono presentare offerta per entrambi i lotti o anche per uno solo di essi.

Non possono essere presentate offerte parziali e/o condizionate. Non saranno inoltre consentite varianti nelle offerte oltre a quanto espressamente previsto dagli atti di gara.

**Art. 2
(Articoli della fornitura)**

L'intera fornitura è costituita dagli articoli riportati nel elenco "allegato A" formante parte integrante e sostanziale del presente atto.

Gli articoli offerti, oggetto della fornitura, dovranno, a pena di esclusione, corrispondere a quanto prescritto nell'allegato succitato, e ciò per quantità, dimensioni, forma e ogni altra caratteristica e requisito espressamente richiamati.

Relativamente alla qualità degli articoli, la descrizione riportata nell'allegato A è da intendersi come requisito minimo degli articoli richiesti, verranno pertanto ammesse alla gara tutte le offerte presentate relative a prodotti di qualità **equivalente** o superiore a quanto indicato dall'Amministrazione.

**PARTE II
NORME PER LA GARA E LA STIPULA**

Art. 3
(Documentazione di gara)

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente procedimento i seguenti documenti:

- Capitolato speciale di gara;
- Allegato A - Elenco e descrizione della fornitura;
- Allegato B - Modello per autocertificazione;

Art. 4
(Termini e modalità di ricezione delle offerte)

A) Le imprese che intendono partecipare alla gara dovranno, a pena di esclusione, presentare un'offerta sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società, o da altro soggetto che presenti contestualmente specifica procura notarile; i documenti da presentare – a pena di esclusione -, dettagliati nel seguito, e le modalità di presentazione – anch'esse a pena di esclusione -, sono le seguenti:

- I le ditte dovranno produrre un plico esterno debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante il nominativo, la sede dell'impresa e l'oggetto della gara, a sua volta contenente:
 - II. una prima busta interna, anch'essa debitamente sigillata con le innanzi descritte modalità, integra e non trasparente, recante la dicitura " offerta economica", contenente l'offerta economica alla quale si offre di eseguire la fornitura espressa come sconto percentuale operato sulla base d'asta, accompagnata da un'analisi dei costi elementari dell'offerta secondo quanto disposto dall'articolo 86, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 ;
 - III. una seconda busta interna, anch'essa debitamente sigillata con le innanzi descritte modalità, recante la dicitura "offerta tecnica", contenente una descrizione tecnica particolareggiata degli articoli proposti che illustri caratteristiche e specificità degli articoli proposti eventualmente accompagnata da certificazioni, relative ai prodotti stessi e dichiarazioni del produttore. I dati riportati dovranno attestare la conformità dei prodotti offerti alle prescrizioni minime di capitolato riportate nell'allegato A;
 - IV. una terza busta interna, anch'essa debitamente sigillata con le innanzi descritte modalità, recante la dicitura "Documentazione di gara", contenente i documenti concernenti l'ammissione, ovvero:
 - autodichiarazione concernente gli elementi di ammissione, da effettuare mediante compilazione, o riproduzione, del prestampato " allegato B", debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, con allegazione di una copia di un valido documento di identità personale da prescegliere fra quelli individuati all'articolo 35 del D.P.R. 445/2000 (passaporto, carta d'identità, ecc.);
 - cauzione provvisoria, a garanzia della serietà dell'offerta e della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione, da prestare secondo le modalità indicate al successivo articolo 10 del presente capitolato;
- B) Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato alle **ore 12 del giorno 28.03.2007**, dopo tale termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già

pervenute. Rimane inteso che la consegna dell'offerta è ad esclusivo carico del mittente e, pertanto, l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile qualora il plico giunga oltre i termini prefissati per ritardi imputabili al servizio postale, ai corrieri o per qualsiasi altro motivo, ovvero qualora il plico giunga aperto o danneggiato, tale da non rispondere più ai requisiti di integrità indispensabile per l'ammissione alla gara.

C) Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate:

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE

Viale Luigi Merello, 86 – 09123 CAGLIARI

D) L'offerta dovrà essere effettuata esclusivamente in lingua italiana, in caso di certificati o altri documenti presentati in lingua straniera, gli stessi, pena la loro stessa nullità, dovranno essere accompagnati da una loro traduzione effettuata o certificata dal relativo consolato o altro organismo pubblico in grado di attestarne la fedeltà di traduzione;

E) L'offerta economica, dovrà essere indicata in cifre ed in lettere, fermo restando che, in caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile da parte della commissione;

F) Sull'offerta deve essere regolarmente assolta l'imposta di bollo, pena la regolarizzazione, ai sensi di legge.

Art 5

(Procedura di aggiudicazione)

L'appalto viene aggiudicato in trattativa privata mediante esperimento di gara informale giustificata ai sensi del combinato disposto dell'articolo 18, comma 1 punto 19 e dell'articolo 21, comma 1 del "Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi da eseguirsi in economia" dell'Ente Foreste della Sardegna, approvato con Delibera del C.d.A. n. 86 del 17.12.2003 e pubblicato su B.U.R.A.S. n. 26 del 23.08.2004.

In applicazione dell'art. 69 del R.D. 827/1924, si dichiara che sarà facoltà di questa Amministrazione procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga o rimanga valida una sola offerta ovvero di non aggiudicare in parte o tutta la fornitura, motivando in tal caso adeguatamente il provvedimento.

In caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell'Art. 77 del R.D. 827/1924.

Art. 6

(Criteri di aggiudicazione)

L'aggiudicazione della fornitura avverrà a favore del prezzo complessivamente più basso, inferiore a quello posto a base dell'appalto, con riferimento al singolo lotto.

Le forniture componenti i singoli lotti sono inscindibili, non frazionabili, con aggiudicazione a corpo.

Art. 7

(Capacità dei concorrenti)

E' consentita la partecipazione di tutti i soggetti di cui agli articoli 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006 in possesso dei seguenti requisiti:

a1) Iscrizioni nei registri professionali:

- Per le imprese residenti in Italia: iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., per l'attività in appalto;
- Per le imprese residenti in stati membri o firmatarie di accordo GATT, già OMC: iscrizione nel competente registro commerciale o professionale dello Stato di residenza definiti nell'allegato XI B, ovvero iscrizione nel registro commerciale o professionale valido nel paese di residenza.

a2) Assenza di cause di esclusione: le imprese, e per esse, con riferimento ai requisiti personali, i legali rappresentanti e costituenti il consiglio di amministrazione, non dovranno incorrere in uno dei casi di esclusione previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

Saranno parimenti escluse le imprese che si siano rese colpevoli di negligenza o malafede in precedenti forniture, in applicazione dell'art. 3 del R.D. 2440/23 e del R.D. 827/24.

Nel caso di partecipazione da parte di raggruppamento temporaneo di imprese, l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve, pena l'esclusione, specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dalle normativa vigente.

Non è consentito che una ditta partecipi contemporaneamente alla gara singolarmente e quale componente di un raggruppamento d'impresa ovvero sia presente in più raggruppamenti d'impresa.

Relativamente ai consorzi di impresa, gli stessi non possono eseguire direttamente i servizi oggetto di gara, ma devono, a pena di esclusione, indicare le imprese consorziate esecutrici.

In caso di partecipazione di un consorzio di imprese, analogamente a quanto previsto per le A.T.I., l'offerta, a pena di esclusione, dovrà essere firmata sia dal legale rappresentante del consorzio che dalla/e impresa/e consorziata/e indicata/e quale/i esecutrice/i del servizio o fornitura.

Art. 8

(Validità dell'offerta)

Le offerte delle ditte rimangono ferme per 180 giorni dalla data di aggiudicazione.

Art. 9

(Anomalia delle offerte)

Saranno escluse le offerte in aumento rispetto alla base dell'appalto.

Verranno assoggettate a procedura di verifica le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 %, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte a maggior ribasso e a

minore ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

E' fatta salva la possibilità dell'Amministrazione di sottoporre comunque a verifica quelle offerte ritenute comunque anormalmente basse.

Art. 10

(Cauzione definitiva e provvisoria)

Le imprese partecipanti alla procedura di gara dovranno prestare cauzione, di validità non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta nella forma, pena l'esclusione, prevista dall'articolo 75, comma 4 del D.Lgs. n.163/2006, per un importo pari al 2% del lotto o della somma dei lotti per i quali viene presentata l'offerta. Il mero errore del calcolo dell'importo della cauzione, ovvero del periodo di sua validità, non comporta l'automatica esclusione dell'offerta, bensì l'obbligo per l'impresa partecipante di provvedere con la massima sollecitudine, e comunque entro il termine perentorio di giorni 5 dalla data di comunicazione dell'Amministrazione, a regolarizzare la garanzia prestata, pena l'esclusione dalla partecipazione all'appalto.

Tale cauzione sarà svincolata entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, salvo nei confronti dell'impresa aggiudicataria, nei confronti della quale sarà svincolata a seguito della stipula del contratto e della prestazione della cauzione definitiva.

La cauzione può essere prestata mediante:

- 1) deposito provvisorio sul C/C bancario per Depositi Cauzionali n. 205405, intestato Ente Foreste della Sardegna, da costituirsi presso il Servizio Tesoreria, Banca Nazionale del Lavoro, Via Vittorio Veneto, 09100 Cagliari, ABI 1005, CAB 04800;
- 2) fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata, ai sensi della L. 348/82.

L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi del contratto stipulato, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi nelle forme e misure stabilite dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 11

(Seduta di gara)

Le offerte saranno aperte il giorno feriale successivo a quello di scadenza di presentazione dell'offerta, alle ore 10.00, presso la sede dell'Amministrazione appaltante.

La seduta di gara è pubblica; potranno partecipare tutti i soggetti interessati nei limiti di capienza della sala a disposizione per la seduta.

Art. 12

(Stipulazione del contratto)

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata ovvero lettera contratto secondo l'uso del commercio da restituire controfirmata dall'aggiudicatario entro e non oltre 10 giorni dalla data di suo ricevimento.

Nell'occasione deve dare prova di aver effettuato la costituzione del deposito cauzionale.

Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, l'Amministrazione può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione, assegnando l'appalto al concorrente che segue in graduatoria e incamerando la cauzione provvisoria prestata.

PARTE III

OBBLIGHI CONTRATTUALI

Art. 13

(Termini di consegna)

Le consegne dovranno avvenire entro il termine di 60 giorni consecutivi naturali.

Il suddetto termine decorre dalla data di stipulazione del contratto ovvero dalla data di ricevimento della lettera contratto.

Per i ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui all'articolo 17 del presente disciplinare.

La consegna si intende eseguita con la consegna della merce presso i magazzini dell'Ente.

L'impresa potrà richiedere lo spostamento dei termini di consegna solo per impedimenti o ritardi dovuti a cause di forza maggiore (alluvioni, incendi, scioperi ecc.) debitamente dimostrate con idonea documentazione accettata dall'Amministrazione.

L'evento di forza maggiore dovrà essere comunicato all'Amministrazione entro 5 giorni dal suo verificarsi. Decorso tale termine la causa di forza maggiore non viene riconosciuta e l'impresa è soggetta alle penalità previste dall'art. 17 per gli eventuali ritardi sull'esecuzione della fornitura.

Le istanze delle imprese tese ad ottenere lo slittamento del termine di esecuzione contrattuale, non giustificate da cause di forza maggiore, non verranno prese in considerazione. Non giustificano lo spostamento dei termini e pertanto non verranno prese inoltre in considerazione comunicazioni o richieste di chiarimenti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che non rientrano tra le cause di forza maggiore l'interruzione dell'attività dell'impresa per ferie e/o festività, e non verranno prese in considerazione, .

Il protrarsi del ritardo per fatti dell'impresa per più di trenta giorni dal termine stabilito è considerato grave negligenza e potrà comportare la risoluzione contrattuale, fatta salva l'esecuzione della procedura in danno.

La risoluzione contrattuale per tali casi, determinerà l'incameramento della cauzione.

Art. 14

(Modalità delle consegne)

Le spedizioni sono accompagnate da distinte indicanti i colli ed i pesi, nonché gli estremi del contratto al quale la fornitura si riferisce.

Sui colli deve essere indicata l'impresa mittente e sommariamente il contenuto.

Tutte le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell'impresa, la quale pertanto deve effettuare le consegne libere da qualunque spesa nei magazzini destinatari indicati in contratto.

Gli imballaggi debbono rispondere alle norme in vigore a secondo della natura dei beni da consegnare. Deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi od in conseguenza del trasporto conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo, a tutto danno dell'impresa.

Art. 15

(Luogo di consegna)

Le consegne dovranno avvenire nei locali magazzino dell'Ente Foreste della Sardegna in località Is Bagantinus, Comune di Decimomannu (CA).

In sede di stipula del contratto verranno comunicati i quantitativi di fornitura suddivisi per taglie.

Art. 16

(Liquidazione e pagamento dei corrispettivi)

I corrispettivi dovuti sulla base del contratto saranno liquidati entro 60 giorni dalla data del verbale di collaudo ed a seguito di presentazione della relativa fattura, redatta secondo le norme in vigore e accompagnata dalla documentazione eventualmente indicata nel contratto.

La fattura potrà essere presentata per i prodotti consegnati e positivamente collaudati.

Art. 17

(Penalità nell'esecuzione)

L'impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando:

- effettua in ritardo la consegna della fornitura: 2% dell'importo di aggiudicazione per ogni decade di ritardo;
- si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: 2% dell'importo delle forniture non conformi;
- effettua in ritardo gli adempimenti prescritti, nel caso di rivedibilità dei beni in sede di collaudo, di invito al rifacimento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni: 1 % dell'importo della fornitura oggetto dei prescritti adempimenti per ogni giorno di ritardo;
- non effettua, o effettua con ritardo, il ritiro dei prodotti rifiutati al collaudo, dai magazzini o dagli uffici in cui è avvenuta tale operazione: 1 % dell'importo delle forniture rifiutate;

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendente dal contratto cui essi si riferiscono. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.

L'addebito delle penali potrà, altresì, essere addebitato su eventuali ulteriori crediti dell'Impresa dipendenti da altri contratti.

PARTE IV COLLAUDO DELLA FORNITURA

Art. 18

(Collaudo)

Il collaudo deve accertare che i beni forniti dall'impresa presentino i requisiti richiesti dal contratto, o dai capitolati tecnici dallo stesso richiamati, nonché i requisiti espressi dai certificati e relazioni esibiti in sede di gara ed accettati dall'Amministrazione.

Il collaudo verrà eseguito da dipendenti dell'Ente o da soggetti esterni all'uopo incaricati.

Alle operazioni di collaudo l'impresa può farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di rappresentanti dell'impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata.

I collaudatori sottopongono ad esame, a loro scelta, le quantità di prodotti che ritengono necessari, senza che l'impresa possa elevare contestazioni o pretese.

I collaudatori possono eseguire anche esami o prove a campione, nell'intesa che i risultati ottenuti sopra le percentuali di prodotti esaminati si estendano a tutta la partita.

Art. 19

(Luoghi delle operazioni di collaudo)

I controlli sulla fornitura verranno effettuati nei locali degli uffici o dei magazzini dove è avvenuta la consegna, entro 30 giorni dalla data stessa di consegna.

Qualora ritenuto opportuno dall'Amministrazione, le verifiche potranno preliminarmente essere eseguite presso i magazzini o centri di produzione dell'impresa. In tal caso le spese relative alla missione del personale incaricato per l'esecuzione del collaudo, saranno a carico dell'Ente stesso.

Art. 20

(Risultati di collaudo)

I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono:

- 1) accettare i prodotti;
- 2) rifiutare, in tutto o in parte, i prodotti;
- 3) dichiarare rivedibili, in tutto o in parte i prodotti.

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche od ai campioni.

Salvo diversa indicazione contrattuale, l'impresa ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati al collaudo entro 7 giorni dalla data del verbale, dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto; o dalla data della lettera raccomandata dell'Amministrazione di notifica del rifiuto, ove l'impresa non abbia presenziato al collaudo. Possono essere dichiarati rivedibili quei prodotti che presentano difetti di lieve entità, cioè non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati, e per essi si ritiene che possano essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

In via di eccezione, l'Amministrazione, su conforme proposta dei collaudatori, può accettare, con adeguata svalutazione, le forniture di beni non perfettamente conformi ai campioni od alle prescrizioni tecniche richiamate in contratto.

Il regolare collaudo dei prodotti non esonera comunque l'impresa per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della collaudazione ma vengano in seguito accertate.

Art. 21

(Difetti di costruzione e garanzie dell'impresa)

L'impresa garantisce i prodotti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per il periodo di garanzia del prodotto indicato nell'offerta, o comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data di effettiva consegna.

L'impresa pertanto è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.

Entro 15 giorni dalla data della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'impresa è tenuta ad adempire a tale obbligo.

A garanzia di tale obbligo, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati in contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti alla impresa in relazione ad altre forniture in corso con l'Amministrazione.

PARTE V

NORME FINALI

Art. 22

(Norme finali)

Tutti i termini disposti negli atti di gara sono da intendersi come perentori;

Tutte le modalità di partecipazione e presentazione dell'offerta disposti negli atti di gara, sono da intendersi a pena di esclusione, salva la possibilità della commissione di invitare le imprese concorrenti a completare od a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;

Art. 23
(Privacy)

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

Il Sostituto del Direttore del Servizio

F.to Antonio Casula